

ALLA PREFETTURA DI BOLOGNA
ALLA PREFETTURA DI FERRARA
ALLA REGIONE ER ASSESSORATO ALLA MOBILITA'
ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA CITTA METROPOLITANA
ALLA PROVINCIA DI FERRARA
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE EMILIA ROMAGNA
ALLA POLIZIA STRADALE COA ER
ALLA POLIZIA STRADALE FERRARA
AL CORPO CARABINIERI COMANDO DI FERRARA
AL CORPO VV.F. DI BOLOGNA
AL CORPO VV.F. DI FERRARA
ALLA PROTEZIONE CIVILE
AL 118 EMILIA EST PROV. BO MO FE
AL COMUNE DI BENTIVOGLIO
AL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
AL COMUNE DI FERRARA
AL COMUNE DI GRANAROLO EMILIA
AL COMUNE DI MALALBERGO
AL COMUNE DI MINERBIO
AL COMUNE DI POGGIO RENATICO
ALL' UNIONE TERRE DEL RENO
ALLA TPER S.P.A. (PROV. BO FE)
SPETT.LE CONSORZIO DI BONIFICA RENANA
A ENRICO BRUCIAFERRI
A GENNARO COPPOLA
A LUIGI TESTA
AL PAOLO ZAFFINO

OGGETTO

Cantiere - Opere in verde

*** Tratta SS 64 PORRETTANA dal km 101+000 al km 106+000, per tratti saltuari non superiori a 250 m, Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri**

Struttura Territoriale Emilia Romagna

Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna - T [+39] 0516301111 - F [+39] 051244970
Pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **485/2026/BO**

ORDINANZA N. 485/2026/BO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che il Consorzio della Bonifica Renana, con sede legale in Bologna (BO) – 40125 - Via S. Stefano, 56, C.F. 91313990375, ha in previsione interventi di sfalcio erba e pulizia spondale, per quanto di sua competenza, nel tratto della SS 64 PORRETTANA dal km 101+000 al km 106+000;
- che il predetto Consorzio ha comunicato che eseguirà direttamente tutte le lavorazioni e attività necessarie;
- che il medesimo Consorzio, con congruo anticipo, ai fini delle previste attività di sfalcio erba e pulizia spondale lungo le arterie stradali in argomento, con Pec in data 22/04/2026, ha richiesto l'emissione di regolare ordinanza, per la regolamentazione del traffico;

VISTO

- gli artt. 5-6-21-39 e 40 del D.L.vo n°285 del 30.04.1992, come modificato dal D.L.vo n.360 del 10.09.1992 (Codice della Strada);
- il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;
- la programmazione Anas dei lavori previsti nel breve-medio periodo lungo la SS 64 PORRETTANA e la relativa cantierizzazione;

- La procura del 18/12/2025, repertorio n. 29631
- La proposta del Capo Nucleo

CONSIDERATO

- che al fine di dare seguito alle attività sopra menzionate, senza gravare oltremodo sulla viabilità locale, è necessario, lungo la SS 64 PORRETTANA, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 18:00, dal giorno 04/05/2026 al giorno 31/07/2026, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, alternativamente in ambedue i sensi di marcia, tra il km 101+000 ed il km 106+000, restringere la carreggiata stradale mediante l'istituzione di sensi unici alternati, regolati da semaforo o movieri, in tratti di lunghezza max di 250 m ed in configurazione mobile;

- che sono stati interpellati Il RAGR e il Capo del Centro Manutentorio;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 64 PORRETTANA dal km 101+000 al km 106+000, per tratti saltuari non superiori a 250 m, a partire dal 4/05/2026 fino al 31/07/2026 nella fascia oraria dalle 09:00 alle 18:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.

Più specificatamente si dispone, lungo la SS 64 PORRETTANA, tra il km 101+000 al km 106+000:

a) il restringimento di carreggiata stradale mediante l'istituzione di senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri, alternativamente in ambedue i sensi di marcia, in tratti di lunghezza max di 250 m ed in configurazione mobile, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 18:00, dal 04/05/2026 fino al 31/07/2026, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi;

In relazione alle variazioni che verranno apportate allo stato dei luoghi è imposto il divieto di sorpasso (Fig. II 48- Art. 116), il limite massimo di velocità di 30 Km/h (Fig. II 50 - Art. 116) per tutti gli autoveicoli.

La presente Ordinanza, i cui estremi verranno riportati nell'apposita tabella posta in opera all'inizio del cantiere (fig. II 382 - art. 30 del Reg.), sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, indicante obblighi, divieti e limitazioni, provvista di dispositivi luminosi.

Eventuali temporanee intervenute modifiche del disposto saranno divulgate tramite la SOT (Sala Operativa Territoriale) dell'Anas SpA, che, per il tramite degli operatori ad essa assegnati, si accerterà dell'avvenuta informativa agli Enti ed Amministrazioni territorialmente competenti.

Resta obbligo del Consorzio della Bonifica Renana, l'installazione di tutta la segnaletica necessaria e dei corrispondenti segnalatori luminosi, nel rispetto del vigente Codice della Strada, del corrispondente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, anche secondo gli schemi segnaletici contemplati dal DM 10.07.02, opportunamente adattati all'effettivo stato dei luoghi ed integrati con segnaletica di preavviso, indicante lavori in corso, uomini e mezzi di lavoro in azione, rimanendo unica responsabile del mantenimento in perfetta efficienza della stessa e del relativo controllo a mezzo del proprio personale (recapito referenti: Geom. Silvia Abate tel. 329 112 8567).

Il Consorzio della Bonifica Renana, dovrà, inoltre, assicurare, per tutta la durata della presente ordinanza, tutte le condizioni di sicurezza connesse alla circolazione stradale, garantendo i necessari presidi, anche in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo, e mantenendo, tra l'altro, in efficienza gli sbarramenti di cantiere, il piano viabile e, in presenza di code e/o rallentamenti, pilotando il traffico veicolare, ovvero sospendendo le lavorazioni ove necessario.

E' fatto, altresì, obbligo al medesimo Consorzio della Bonifica Renana comunicare tempestivamente alla SOT

dell'Anas SpA (tel. 051/6301167) l'eventuale anticipata ultimazione delle lavorazioni previste, ovvero il ritardo delle stesse, nonchè eseguire le lavorazioni previste senza che per questo vi siano interferenze con eventuali altre attività manutentive in essere. Restano, altresì, a totale carico al medesimo Consorzio della Bonifica Renana, tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgvo 81/08 e ss.mm.ii., per maestranze, tecnici ed attrezzature impiegate, anche in più turni di lavoro, nonché del Decreto Interministeriale del 04.03.13, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. A tal proposito, con i tecnici all'uopo preposti, provvederà a vigilare sulla corretta attuazione ed il rispetto della presente ordinanza, evitando errati comportamenti e/o inadempienze delle maestranze e del personale impiegate/o, nonchè, in relazione ad eventuali emergenze epidemiologiche in atto, sulla corretta attuazione e rispetto dei disposti governativi vigenti e successivi/correlati protocolli, quali, tra l'altro, quelli tra Governo, Parti Sociali e Datoriali.

In considerazione dell'importanza dell'arteria stradale oggetto della presente ordinanza, è fatto, inoltre, obbligo al Consorzio della Bonifica Renana; di contattare per ogni intervenuta evenienza il Comandi di Polizia Stradale/Locale competenti e le imprese appaltatrici già operanti sui luoghi per conto di Anas e/o enti terzi, anche al fine del necessario coordinamento e presidio nelle attività di che trattasi.

Con l'attivazione della presente ordinanza il Consorzio della Bonifica Renana; è pertanto indicato quale unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, nonchè di negligenza delle proprie maestranze, sollevando l'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria che dovesse derivare. Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(MASSIMILIANO CAMPANELLA)